

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 04-01-1993 REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE N. 3 del 19 gennaio 1993
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 19-01-1993

CAPO V

Circoscrizioni comunali

ARTICOLO 26

(Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali)

1. La Giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei **piccoli comuni**, sentite le Giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell' articolo 42.
2. Il programma dovrà tener conto dell' esigenza di salvaguardare e promuovere l' identità etnico - linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all' articolo 1 comma 2 e dell' articolo 4 comma 2.
3. Il programma è sottoposto all' esame del Consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.
4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.